

TI_GERICHTE 15.2000.214 vom 31. Januar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-01-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2000.214_d20010131

FR: TI_GERICHTE 15.2000.214 du 31 janvier 2001

IT: TI_GERICHTE 15.2000.214 del 31 gennaio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza cantonale e ex art. 19 LEF alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha per oggetto non l’accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un’esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo esecutivo. Il ricorso LEF è un istituto di diritto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio Cometta , Basler Kommentar zum SchKG , Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art. 17; Flavio Cometta , Commentario alla LPR , Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s.).

E. 2

Affinché sia data la via del ricorso ex art. 17 LEF, è necessario che vi sia una decisione dell’organo di esecuzione forzata, un motivo di ricorso, la legittimazione attiva del ricorrente, il rispetto del termine di ricorso e la competenza dell’Autorità di vigilanza (Flavio Cometta , Basler Kommentar, n. 15 ss., 18 ss., 27 ss., 36 ss., 49 ss. e 55 ss. ar at. 17; Flavio Cometta , Commentario , n. 2.2 ad art. 1 pag. 33s.).

E. 2.1

In casu occorre rilevare che le contestazioni della ricorrente si riferiscono al verbale di pignoramento 11.9/16.10.2000, notificato alla ricorrente il 25 ottobre 2000 (cfr. raccomandata 8 novembre 2000). Di conseguenza sia la menzionata raccomandata 8.11.2000 sia il “reclamo” 20 novembre 2000, sia il ricorso 9 dicembre 2000 qui in esame appaiono a prima vista tardivi. Sennonché, per il fatto che l’UE di _____ ha sempre risposto alle contestazioni della ricorrente aggiungendo nuovi fatti a lei non noti, bisogna riconoscere che la ricorrente era in grado di valutare la situazione con cognizione di causa unicamente dopo la ricezione della raccomandata 22 novembre 2000 dell’UE di _____. Ritenuto che la raccomandata in questione è giunta presso l’Ufficio postale di _____ il 24 novembre 2000 e che essa è stata ritirata il 27, il termine di 10 giorni ex art. 17 LEF per presentare ricorso è scaduto il 7 dicembre 2000. Dal momento che il ricorso qui in esame è datato 9 dicembre 2000, ma è stato consegnato alla posta l’11 dicembre 2000, esso si rileva intempestivo.

E. 2.2

Il ricorso, anche se fosse stato tempestivo, avrebbe comunque dovuto essere respinto nel merito per i motivi qui di seguito riportati a titolo abbondanziale.

E. 3

In virtù dell'art. 144 cpv. 4 LEF, la somma netta ricavata nella procedura di pignoramento viene distribuita ai creditori interessati sino a concorrenza dei loro crediti, compresi gli interessi fino al giorno dell'ultima realizzazione e le spese d'esecuzione previste dall'art. 68 LEF. Per costante giurisprudenza (cfr. DTF 119 III 63 e 73 III 134) e dottrina (Christian Schöniger , Basler Kommentar , n. 80 ad art. 144), nonché secondo la circolare n. 6/1995 di questa Camera (cfr. Cometta , Commentario , appendice III, pag. 353), le spese d'esecuzione riconoscibili sono esclusivamente quelle previste dall'art. 62 cpv. 1 OTLEF ed assegnate unicamente nell'ambito della procedura sommaria di rigetto dell'opposizione; le spese e le ripetibili assegnate in virtù delle norme cantonali di procedura civile (cfr. ad esempio l'art. 148 CPC), riconosciute nella procedura ordinaria (azione creditoria con contestuale istanza di rigetto dell'opposizione), non valgono quali spese d'esecuzione nel senso dell'art. 68 LEF e non formano pertanto parte integrante dell'esecuzione: per l'incasso di tali spese e ripetibili occorre quindi l'emissione di un nuovo precetto esecutivo.

E. 3.1

In casu occorre rilevare che l'UE si è attenuto alla cennata circolare di questa Camera, non inserendo nelle spese di esecuzione ex art. 68 LEF le tasse di giustizia anticipate dalla procedente e le ripetibili assegnate.

E. 4

In virtù dell'art. 110 LEF, i creditori che presentano domanda di continuazione dell'esecuzione entro trenta giorni dall'esecuzione di un pignoramento partecipano a questo. L'Ufficio d'esecuzione completa il pignoramento man mano - in quanto sia necessario per coprire tutti i crediti di questo gruppo – staggendo eventuali altri beni di spettanza del debitore. Le domande di proseguimento, presentate dopo questo termine, formano un secondo gruppo con pignoramento separato: i beni già pignorati a favore di un gruppo precedente di creditori possono essere nuovamente oggetto di un successivo pignoramento, ma soltanto nella misura in cui la somma ricavata non spetti ai creditori che hanno proceduto al pignoramento anteriore (Ingrid Jent-Sørensen , Basler Kommentar , n. 59 ss. ad art. 110).

E. 4.1

Di conseguenza, dal momento che nel caso in esame il gruppo n. _____ è preceduto da altri due gruppi (_____ e _____), i creditori del gruppo ultimo in ordine di data (in cui è inserita l'esecuzione promossa dalla procedente) potranno beneficiare di versamenti a loro favore unicamente se i creditori dei gruppi precedenti saranno stati tacitati, o in caso contrario alla fine dell'anno di validità del pignoramento (art. 93 cpv. 2 LEF), alla fine del quale i creditori dei primi gruppi riceveranno degli attestati di carenza beni sullo scoperto e i creditori del gruppo seguente cominceranno a beneficiare delle trattenute mensili per il numero di mesi che manca alla fine dell'anno di pignoramento del loro gruppo. L'operato dell'UE di Lugano va pertanto confermato.

E. 5

In virtù dell'art. 93 cpv. 2 LEF il pignoramento di salario ha una durata massima di 12 mesi dal giorno dell'esecuzione del pignoramento, o nel caso di partecipazione al pignoramento di diversi creditori dall'esecuzione del primo pignoramento eseguito su richiesta di un creditore del gruppo in questione (Georges Vonder Mühl , Basler Kommentar , n. 61 ad

art. 93).

E. 5.1

In linea di principio la ripartizione a favore dei creditori dovrebbe avvenire unicamente al termine del pignoramento o con il ritiro delle esecuzioni. È tuttavia possibile effettuare dei pagamenti parziali ex art. 144 cpv. 2 LEF a favore dei creditori procedenti, soprattutto se ciò si impone per il genere del credito posto in esecuzione (p.es. prestazioni alimentari); tale modo di procedere diventa tuttavia più complicato e sicuramente più oneroso sia in tempo che in costi, allorquando l'organo di esecuzione forzata deve effettuare dei pagamenti parziali a più creditori nello stesso gruppo di esecuzioni: infatti l'Ufficio dovrebbe in linea di principio allestire ogni volta uno stato di riparto provvisorio, ponendo a carico del debitore le spese previste dalla OTLEF (Georges Vonder Mühl , Basler Kommentar , n. 63 s. ad art. 93).

E. 5.2

A richiesta di uno o più creditori, ma anche dell'escusso stesso, l'Ufficio allestisce degli stati di riparto parziali, prevedendo per ciascun creditore all'interno del gruppo dei pagamenti proporzionali al loro credito (DTF 54 III 151; Christian Schöniger , Basler Kommentar , n. 90 ad art. 144). Di conseguenza l'operato dell'UE di Lugano va confermato.

E. 6

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). per questi motivi, richiamati gli art. 17, 19, 20a, 68, 93, 110, 144 LEF, art. 61 e 62 OTLEF, art. 148 CPC, pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato irricevibile per tardività. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: -

_____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.